

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "ARNAS" G. BROTZU E LA SOCIETA' EVOLVE CONSORZIO STABILE PER LA SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI ESTERNI CHE OPERANO NELLE ZONE SORVEGLIATE E CONTROLLATE (MEDICINA NUCLEARE, CENTRO PET E LABORATORIO RIA) DELL'ARNAS G. BROTZU. VALIDITA' DAL 01.04.2026 AL 31.08.2027.

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu, di seguito denominata ARNAS, con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi n. 1, C.F. e P.IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Marcias, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

La Società EVOLVE Consorzio Stabile di seguito denominato Evolve, con sede in Roma Viale Liegi n. 7 C.F. e P. IVA 11742790154 nella persona del Legale Rappresentante Dott. Alessandro Carmignani, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO CHE

- con nota prot. PG/2026/13985 del 16.06.2026 la Società Evolve ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione per la sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori esterni dipendenti della suddetta Società che operano nelle zone sorvegliate e controllate dell'ARNAS (Medicina Nucleare, PET e Laboratorio RIA)

- che il Dirigente della SSD Fisica Sanitaria ha espresso parere favorevole in merito.

- Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

	Art.1 – Premessa	
	Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.	
	Art 2 - Oggetto	
	L'oggetto della convenzione è rappresentato dall'attività di sorveglianza fisica della	
	radioprotezione per il personale esterno, dipendente della Società Evolve che svolge	
	attività lavorativa nelle zone controllate e sorvegliate dell'ARNAS (Medicina	
	Nucleare, PET e Laboratorio RIA).	
	Art. 3 -Modalità prestazioni	
	Le prestazioni professionali saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, fatte salve	
	le esigenze di servizio della Struttura presso la quale il Dirigente presta servizio e nel	
	rispetto della normativa di cui al D. lgs n. 66/2003 in materia di diritto alle ore di	
	riposo giornaliero e nel rispetto massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.	
	La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantita dal Responsabile della	
	Struttura alla quale afferisce il Dirigente coinvolto nella presente convenzione.	
	Le prestazioni sono rappresentate da:	
	- Formazione del personale sui rischi generali e specifici presenti nelle zone	
	dove si svolge l'attività.	
	- Classificazione del personale e apertura della scheda dosimetrica personale.	
	- Valutazione delle dosi e comunicazione periodica al Medico Autorizzato	
	incaricato dalla Società Evolve.	
	- Eventuali altre valutazioni e provvedimenti.	
	Per quanto non specificato si fa riferimento agli articoli 112 e 113 del D. Lgs 101/2020.	
	L'impegno previsto per le attività è rappresentato da:	
	- Attività di radioprotezione quantificata in n. 17 ore all'anno per complessivi	
	17 operatori, salvo variazioni in incremento o diminuzione che saranno	
		Pag. 2 a 5

La presente convenzione avrà **validità dal 01.04.2026 fino al 31.08.2027.**

Il rinnovo tacito non è consentito.

È possibile prorogare o rinnovare la presente convenzione mediante richiesta formale

da presentare a mezzo PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di recesso, l'ARNAS G. Brotzu avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle

prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso,

restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6 – Codice etico comportamentale

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema

di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali,

consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale,

sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente

convenzione.

Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto

di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e

dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione

nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal

D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), in

materia di protezione dei dati personali.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della presente

convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del

rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Il Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 9 – Spese contrattuali e registrazione

Sono per intero a carico della Società Evolve, senza diritto di rivalsa, tutte le spese della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, l'imposta di bollo da assolvere in modalità virtuale ed ogni altra inerente.

Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

Art. 10 – Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012 e dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per l'ARNAS G. Brotzu

Per la società Evolve C.S.

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Dott. Maurizio Marcias

Dott. Alessandro Carmignani